

n. 700625-2011 R.g.

n..... Reg. sent.

n..... Cron.

n..... Rep.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale civile di Brindisi**, nella persona del giudice dott. ssa Maria Consolata Moschettini, ha pronunciato all'esito dell'odierna udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc , la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al n. 700625 del ruolo generale dell'anno 2011, avente ad oggetto: DOMANDA di DICHIARAZIONE di NULLITA' PARZIALE del CONTRATTO di MUTUO

**promosso da**

██████████ rappr.to e difeso dall'avv. Vincenzo Vitale, giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione,

**-attore -**

**contro**

B██████████ in persona del l.r. pro-tempore, rappr.ta e difesa dagli avv.ti ██████████ e ██████████, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,

**- convenuta -**

**Conclusioni:**

All'odierna udienza di discussione orale della causa i procuratori delle parti concludevano come da verbale da intendersi qui integralmente riportato.

**Fatto e diritto**

Con atto di citazione del 9.9.2011 S██████████, premesso:

-di aver sottoscritto, in data 18.3.2008, con E██████████ per il tramite della mandataria ██████████ un contratto di finanziamento di euro 13.670,70, da rimborsare in n. 120 rate di 240,00 ciascuna,

-che la restituzione dell'importo era stata convenuta mediante cessione del quinto dello stipendio,

-che in data 9.10.2009 B [redacted] odierna convenuta, lo notiziava di essere divenuta, a far data dal 1° giugno 2009, cessionaria del credito originariamente vantato da B [redacted]

-che il tasso di interesse contrattualmente convenuto e poi applicato era superiore al limite massimo previsto dalla L. 108/96, in particolare era stato applicato un TAEG pari al 18,720% superiore al tasso soglia del 15,51%, quale risultante dal DM 20.12.2007, applicabile all'operazione contrattuale oggetto di lite (prestiti contro cessione del quinto dello stipendio),

-che, pertanto, essendo stato convenuto un interesse usurario, l'istituto di credito non aveva diritto a riscuotere gli interessi già pagati e quelli da pagare in futuro, derivando, quale effetto dell'applicazione dell'art. 1815, comma 2, cc, la gratuità del mutuo,

ciò premesso, chiedeva che fosse dichiarata la nullità parziale del contratto, in particolare con riferimento alla clausola determinativa degli interessi ultralegali, e che l'istituto convenuto fosse condannato a restituire le somme pagate da esso attore a tale titolo, vale a dire gli importi eccedenti la misura del capitale finanziato, con esclusione di qualsiasi interesse.


Si costituiva B [redacted] la quale chiedeva il rigetto della domanda affermando che il tasso da considerare ai fini della valutazione dell'eventuale usurarietà era il TEG, così come prescritto dall'art. 2 L. 108/96, pari nel caso in esame all'11,78%, ampiamente nei limiti del tasso soglia (15,51%), e non invece, come affermato da parte attrice, il TAEG. In via preliminare poi la convenuta eccepiva la carenza del requisito di procedibilità della domanda (tentativo di mediazione), questione poi superata in corso di causa, nonché la nullità dell'atto di citazione poiché, a fronte di una domanda di dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale, non risultava indicata quale clausola fosse quella di cui si assumeva l'invalidità.

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è *ictu oculi* infondata.

Nell'atto introduttivo, destinato a delimitare l'ambito del perimetro decisionale, sono chiaramente enunciati il *petitum* e la *causa petendi* e cioè la dichiarazione di nullità parziale del contratto (*petitum*) con riferimento alla pattuizione degli interessi oltre il limite di legge (*causa petendi*). Si legge nell'atto introduttivo che il TAEG sarebbe ultralegale.

Ora nel documento contrattuale non esiste una specifica clausola contrassegnata con un numero od una lettera in cui è riportato il tasso di interesse, tuttavia è chiaramente indicato, alla prima pagina, il TAEG, di cui parte attrice assume la nullità, nella misura del 18,720 %.

La pattuizione di cui si assume la nullità è, pertanto, chiaramente ricavabile dalla lettura congiunta dell'atto di citazione e del contratto.



Non si comprende sotto quale profilo sia stato leso il diritto di difesa della convenuta, in particolare, secondo la prospettazione di quest'ultima, non essendo stata indicata la clausola di cui si chiede la dichiarazione di nullità, essa convenuta non avrebbe potuto svolgere adeguatamente le proprie difese. Cosa che non è stata avendo parte convenuta ampiamente interloquito per contrastare la domanda di parte attrice, in particolare ribadendo ripetutamente che il tasso da considerare era il TEG e non il TAEG.

Ciò posto, alla stregua degli esiti della ctu contabile disposta, la domanda deve ritenersi meritevole di accoglimento.

Non forma oggetto di contestazione la misura del TEGM applicabile per il periodo considerato, pari al 10,26%, talchè il tasso soglia, secondo la normativa applicabile *ratione temporis*, risulta pari a 15,39% ( $10,26+10,26:2=15,39$ ).

Ciò che, invece, è oggetto di contestazione è il calcolo del TEG, in particolare risulta controverso se nello stesso vadano o meno computate le voci relative ai premi assicurativi per rischio vita e rischio impiego.

Come noto il confronto da operare ai fini della qualificazione o meno di un tasso come usurario riguarda due entità: da un lato il TEG, che è il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione con il cliente, dall'altro il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo e che forma oggetto delle rilevazioni trimestrali ministeriali di cui all'art. 2 L. 108/96.

Qualora il tasso applicato nel caso concreto ecceda la misura del tasso medio aumentato della metà (art. 2, comma 4, L. 108/96, formulazione antecedente alla modifica apportata dall'articolo 8, comma 5, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70) il tasso è sempre usurario.


Computando nel caso in esame nell'ambito del TEG entrambi i premi assicurativi (euro 472,77 per rischio vita ed euro 3.149,18 per rischio impiego) si ha sfioramento del tasso soglia. In particolare il TEG risulta pari al 18,71377%, a fronte del limite massimo del 15,39% (1° ipotesi di calcolo del ctu).

Si ha, altresì, sfioramento del tasso soglia includendo la sola polizza rischio impiego, risultando in tal caso il TEG pari a 17,6309%, superiore al tasso soglia del 15,39% (3° ipotesi di calcolo).

Qualora vengano esclusi entrambi i premi assicurativi il TEG risulta pari all'11,77369%, quindi nei limiti del tasso soglia (2° ipotesi di calcolo).

Infine il tasso, includendo la sola polizza rischio vita, risulta contenuto nei limiti previsti dalla L. 108/96, risultando pari al 12,53%, a fronte del tasso soglia del 15,39% (4° ipotesi di calcolo).

La questione da risolvere a questo punto è se i premi assicurativi vadano o meno considerati nel calcolo del TEG, tenuto conto della circostanza che il contratto è stato concluso nel periodo in cui non erano state ancora emanate le istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009 (applicabili a partire dal 1° gennaio 2010) in forza delle quali (paragrafo C.4) vanno incluse nel calcolo del TEGM le spese di assicurazioni. Intese ad



assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente'.

Le istruzioni del 2009 prevedono poi che per le operazioni, come quella in esame, di prestito contro cessione del quinto dello stipendio (categoria 8), rientrano nel calcolo del tasso medio anche le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, in precedenza (Istruzioni del 2006) escluse.

La giurisprudenza di merito cui questo giudice ritiene di aderire (Trib. Busto Arsizio 12.3.2013, Trib. Reggio Emilia 9.7.2015, Trib. Padova 14.3.2014, Corte d'Appello di Milano n. 1070/2014, Corte d'Appello di Milano 3283/2013, Corte d'Appello di Torino 20.12.2013, Trib. Alba 18.12.2012) considera gli oneri derivanti dalle polizze assicurative come rilevanti ai fini del calcolo del TEG, trattandosi di costi, comunque, connessi al finanziamento, non rientranti nella categoria delle 'imposte e tasse', le uniche voci che, per espresso disposto normativo (art. 644, comma 4, cp), vanno escluse nella determinazione del tasso usurario.

Il ragionamento appare condivisibile atteso che è ormai *jus receptum* il principio secondo cui le istruzioni della Banca d'Italia, laddove in contrasto con la legge, non sono vincolanti né per gli operatori bancari né *a fortiori* per gli organi giurisdizionali, non costituendo le stesse fonti normative (Cass. 46669/2011).

Se così è, appare allora irrilevante anche il cambio di indirizzo dell'organo di vigilanza nel 2009, rappresentando quest'ultimo, come osservato da taluni, una sorta di correzione di una prassi precedente illegittima.

I premi assicurativi, pacificamente connessi all'erogazione del credito ed afferenti a polizze finalizzate a tutelare i diritti del creditore, pertanto, devono essere considerati nel conteggio per la verifica del superamento del tasso soglia. Ciò perché il tenore letterale dell'art. 644, comma 4, cp impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo uso del credito.

Nessun efficacia precettiva nei confronti del giudice possono avere le istruzioni della Banca di Italia, ai fini dell'accertamento del TEG, operazione questa che va svolta tenendo conto delle prescrizioni dettate dalla legge (art. 644 cp), atteso che, peraltro, tali istruzioni, come condivisibilmente rilevato dalla CdA di Torino (sent. 20.12.2013), sono delle mere indicazioni di carattere tecnico-esplicativo con funzione fondamentalmente statistica dettate ai fini della rilevazione del TEGM e non del TEG e che, in ogni caso, non sono ontologicamente dotate di portata derogatrice od integratrice della norma primaria.

Diversamente opinando, infatti, si dovrebbe riconoscere alla Banca d'Italia un ruolo, in senso lato politico e paralegislativo, con annesso potere di determinare addirittura quando la stessa condotta possa considerarsi illecita, in palese violazione dei principi di legalità e di riserva di legge (così Trib. Alba 18.12.2010, in Giur. it., 2011, p. 860 ss.)

La domanda va, perciò, accolta.



Va dichiarata la nullità parziale del contratto di mutuo laddove prevede la corresponsione di interessi, risultati usurari. Il mutuo, pertanto, assume carattere di gratuità ex art. 1815, comma 2, cc.

La società convenuta, pacificamente cessionaria del credito a far data dal 1° giugno 2009 va condannata a restituire quanto pagato da S. [redacted] a titolo di interessi a partire da tale data. Lo S. [redacted] sarà pertanto obbligato alla restituzione del solo capitale mutuato pari ad euro 13.670,70, con esclusione di interessi o altri oneri connessi all'erogazione del credito.

La domanda di risarcimento del danno morale avanzata nel corso dell'udienza del 18.1.2016 è palesemente tardiva e, pertanto, inammissibile.

Le spese vengono poste a carico della convenuta secondo la regola della soccombenza e liquidate in complessivi euro 2.631,50, di cui euro 214,00 per spese ed euro 2.417,50 per competenze professionali (valori medi DM 55/2014, ridotti del 50% in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche oggetto di lite), oltre iva cap e spese generali al 15%. Con distrazione in favore del procuratore dello Spina, dichiaratosi anticipatario.

p.q.m.

il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S. [redacted] contro B. [redacted], in persona del l.r. pro-tempore, con atto di citazione del 9.9.2011, così provvede:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cc, la nullità parziale, con riferimento alla previsione degli interessi, risultati usurari, del contratto di mutuo sottoscritto il 18.3.2008 da S. [redacted],
2. dichiara che S. [redacted] è obbligato a restituire il solo capitale mutuato, pari ad euro 13.670,70, con esclusione di interessi ed ogni altro onere connesso all'erogazione del credito,
3. condanna B. [redacted], in persona del l.r. pro-tempore, a restituire in favore di S. [redacted] le somme da quest'ultimo pagate, a titolo di interessi o di altro onere connesso all'erogazione del credito di cui al precedente punto 1), a partire dal 1° giugno 2009 e per tutto il periodo successivo,
4. condanna B. [redacted], in persona del l.r. pro-tempore a pagare in favore di S. [redacted] le spese di lite liquidate in complessivi euro 2.631,50, di cui euro 214,00 per spese ed euro 2.417,50 per competenze professionali, oltre iva cap e spese generali al 15%. Con distrazione in favore del procuratore di S. [redacted] dichiaratosi anticipatario,
5. pone le spese di ctu, per come liquidate in corso di causa, definitivamente ed interamente a carico di B. [redacted] cl, in persona del l.r. pro-tempore

Così deciso in Brindisi, 24 ottobre 2016

Depositato in Cancelleria

il 24 OTT 2016



Il Giudice  
dott. ssa Maria Consolata Moschettini